

DECRETO MINISTERIALE

20 novembre 1997, n.487

(G.U. n. 14 del 19.01.1998)

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360:

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1996, n. 610:

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché l'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di esecuzione dello stesso codice:

Visto il decreto 17 dicembre 1987, n.553 sulla normativa tecnica ed amministrativa alle autoambulanze:

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il monitoraggio dei pazienti:

Sentito il competente parere del Ministero della Sanità:

Decreta:

Art. 1

Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.

2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.

Art.2

Rispondenza a norme generali

1. Le ambulanze di soccorso per emergenze speciali, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento

dei requisiti di idoneità alla circolazione ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

Art.3

Caratteristiche costruttive

1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito di sigilli dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro Burlando

ALLEGATO TECNICO AL D.M. 20.11.1997, N. 487

1. Definizioni.

1.1 Ambulanza di soccorso per emergenze speciali autoveicolo: che trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale è riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio.

L'autoveicolo, per le sue contenute caratteristiche dimensionali, è destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal competente Ministero della Sanità.

2. Massa.

2.1 La tara delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali oltre quanto definitivo per la generalità dei veicoli comprende anche la barella di dotazione. ma non comprende necessariamente le attrezzature previste per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

2.2 La massa convenzionale dei passeggeri trasportati è di 75 kg, nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le specifiche attrezzature deve essere previsto un carico uniformemente ripartito sul pavimento del compartimento sanitario pari ad almeno 150 kg.

3. Dimensioni.

3.1 Nel vano guida non debbono esserci più di due posti a sedere frontali singoli.

3.2 Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario. con l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono lunghezza (ad 1 m. dal piano di calpestio) 2.20 m:

larghezza (ad 1 m. dal piano di calpestio): 1.30 m

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0.80 m e lunga almeno 2.00 m) 1.70 m

3.3 Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

3.4 Nel compartimento sanitario deve trovare alloggiamento una barella a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e

verticalmente avente dimensioni non inferiori a 1.85x0.56 m.

3.5 L'altezza di lavoro della superficie della barella, materasso escluso, deve trovarsi tra i 0.40 m e i 0.65 m dal piano di calpestio.

3.6 Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della barella. I sedili debbono in ogni modo essere ancorati alla struttura del veicolo avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 0.40 m. Sono ritenuti ammissibili i sedili pieghevoli, girevoli o a scomparsa.

3.7 Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1.05 m e di altezza non inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 0.80 m. Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno. Inoltre su ogni porta del compartimento sanitario deve essere installato un sistema di sicurezza che permetta:

- di chiuderla ed aprirla dall'interno senza utilizzo di una chiave:
- di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.

Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con sicurezza nella posizione aperta.

3.8 Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra apribile solo dall'interno su ogni fiancata. Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0.24 mq con dimensione assiale non inferiore a 0.45 m.

4. Servizi accessori

4.1 Sistema di ventilazione.

Il sistema di ventilazione dovrà essere in grado di garantire un ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.

4.2 Sistema di riscaldamento

In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un sistema di condizionamento dell'aria del compartimento sanitario.

4.3 Sistema di illuminazione interna

Il compartimento sanitario deve risultare convenientemente illuminato. L'illuminazione, di colore naturale, deve garantire un livello di intensità luminosa minima di 300 lux, nell'area del paziente:

50 lux. nell'area circostante, con possibilità di abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.

4.4 Insonorizzazione.

Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in modo tale da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con lo svolgimento delle specifiche funzioni.

4.5 Sistemi di trattenuta.

I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.

I sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti debbono poter resistere

almeno a forze conseguenti ad accelerazioni di 20g con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10g con direzione trasversale (nei due versi). L'accertamento potrà essere effettuato sperimentalmente o la resistenza verificata con opportune calcolazioni.

4.6 Rivestimenti interni.

I materiali di rivestimento del compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.

Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuità tra i vari componenti del rivestimento.

4.7 Estintori.

Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere munite di almeno due estintori dei quali uno alloggiato nel vano guida ed un altro nel compartimento sanitario.

5. Segni distintivi.

5.1 Le ambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall' articolo 177 del codice della strada.

5.2 Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono avere la colorazione fondamentalmente bianca e portare su ogni fiancata nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell' allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

5.3 Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione di altezza minima di 10 cm. applicata lungo la fiancata e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale). purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

5.4 Nella parte anteriore delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 5.3, la scritta AMBULANZA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 times 60 cm.

5.5 Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate deve essere riportata la denominazione dell'ente che ha la proprietà, l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

N.B. - L'autore non si assume alcuna responsabilità sulla esatta stesura del presente testo ed invita l'Utente a consultare il documento originale